

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 78 Del 20-12-19**

**Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO CONCILIATIVO TRA LAUTORITA' ATOTOSCANA SUD E SEI TOSCANA SRL IN MATERIA DI QUANTIFICAZIONE DELLA MOROSITA' TOLLERATA E RELATIVI EFFETTI**

L'anno duemiladiciannove e questo giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

<b>GIUNTINI MARCELLO</b>	<b>P</b>	<b>MARCONI IRENE</b>	<b>P</b>
<b>FIORINI BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>BALESTRI LORENZO</b>	<b>P</b>
<b>GIOVANNETTI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>BORELLI FIORENZO</b>	<b>A</b>
<b>GIULIANI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>MAZZINGHI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>FAZZINI GIULIANA</b>	<b>P</b>	<b>BUSSOLA LOREDANA</b>	<b>P</b>
<b>Gucci Maria Angela</b>	<b>P</b>	<b>BROGI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>TERROSI IVAN</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 13	Presenti n. 12
In carica n. 13	Assenti n. 1

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. Mucci Francesca.  
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Illustra il Sindaco il contenuto della delibera, mostrando il vantaggio contenuto relativamente all'applicazione degli interessi moratori di 60 gg dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture emesse da Sei Toscana.

Non essendoci interventi il Sindaco procede alla votazione della delibera.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTE** le seguenti disposizioni del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 che si applicano “*ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale*” che comprende tutti i contratti, comunque denominati, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, stipulati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, allorquando queste ultime svolgano attività per la quale siano tenute al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- Art. 4 “*Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.*”
- Art. 5. “*Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora*” che al punto e) dell’art. 2 sono definiti come “*gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento (il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea) maggiorato di otto punti percentuali*”;

### **VISTI:**

- l’art. 200 comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale “*La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,*
- l’art. 30 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011 che delimita gli ambiti territoriali ottimali della Regione Toscana, come integrato per i Comuni della Val di Cornia per effetto della delibera N. 59 del 21.06.2013 del Consiglio Regionale della Toscana
- l’art. 31 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011 che stabilisce che “*Per ciascun ambito territoriale di cui all' articolo 30, è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.*
- L’art 32 comma 2 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011, ai sensi del quale “*Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio per conto dei Comuni da esse rappresentati*

**CONSIDERATO** che il Comune di Massa Marittima fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale rifiuti Toscana Sud, il cui Ente di Governo è l’Autorità ATO Toscana Sud (d’ora in avanti ATO)

**VISTO** il Contratto di Servizio del 27.3.2013, pubblicato sul sito istituzionale di ATO con il quale l’Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani -ATO Toscana Sud-ha affidato alla società Servizi Ecologici Integrati Toscana -SEI - il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’ATO Toscana Sud con decorrenza 1.1.2014 e per la durata di anni venti, ad esito di una gara pubblica disciplinata dal Dlgs 163/2006

**VISTE** le pattuizioni del Contratto di Servizio che regolano il pagamento del Corrispettivo del Servizio rifiuti prestatato ai Comuni di ATO Toscana Sud, contenute nei seguenti articoli

- Art. 58.2: “*Il Corrispettivo del Servizio di Ambito sarà corrisposto dalle Amministrazioni Comunali facenti parte dell’ATO*”
- art. 60.1 “*in caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte dei Comuni ...il Gestore avrà diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge*”;

- art. 61.1: l'Autorità è tenuta, ai sensi dell'art. del Contratto di Servizio a provvedere *“alla quantificazione ... della morosità tollerata”*,

**VISTO** l'Accordo Integrativo al Contratto di Servizio, stipulato in data 24.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale di ATO, con il quale sono state ridefinite alcune pattuizioni che disciplinano diritti ed obblighi delle parti, ed in particolare l'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo secondo il quale le fatture emesse da SEI nei confronti dei Comuni per il pagamento del Corrispettivo d'Ambito stabilito annualmente dall'Autorità devono essere regolate *“entro 60 giorni dalla data della loro emissione”*;

**VISTE** le seguenti recenti comunicazioni di ATO:

- Nota Prot. 3073 del 19.06.2019 con la quale ATO informava che il suo Direttore Generale aveva sottoscritto in data 17.06.2019 l'Accordo conciliativo con SEI Toscana approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 15 del 16.05.2019, (d'ora in avanti *“Secondo Accordo conciliativo”*), procedendo al contestuale invio del medesimo alla Procura della Corte dei Conti con Nota prot. 3039/2019, come richiesto dall'Assemblea, evidenziando in particolare che la parte dell'Accordo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi al Gestore (art. 2) veniva regolata secondo distinte modalità tra:
  - A. gli effetti, da imputare sul debito in monte di fine concessione da accollare al gestore subentrante, dei ritardati pagamenti effettuati dai Comuni fino al 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo previa successiva distinta deliberazione dell'Assemblea d'Ambito ove assunta entro il 31.12.2019;
  - B. gli effetti, da imputare sui singoli bilanci comunali, dei ritardati pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo per i Comuni che aderissero all'Accordo con delibera del proprio Consiglio comunale da adottare entro tale scadenza.
- Nota Prot. 20401 del 12.11.2019 con la quale, in prossimità della predetta scadenza del 31.12.2019, essendo scaduti i termini per l'impugnativa della predetta delibera dell'Assemblea N. 15 del 16.05.2019 avanti al TAR Toscana e non essendo ad oggi pervenuta alcuna osservazione da parte della Corte dei Conti, ATO ha fornito un supporto tecnico alle valutazioni di competenza di ciascuna amministrazione comunale in ordine all'eventuale adozione entro tale data degli atti deliberativi finalizzati all'efficacia della parte dell'Accordo conciliativo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi al Gestore, allegando il testo dell'art. 2 del Secondo Accordo conciliativo del 17.06.2019

**VISTI** i commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 2 del Secondo Accordo Conciliativo, che regolano l'applicazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 60.1 del Contratto di Servizio per i pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019, nei termini di seguito riportati:

- 2.1. *Ai fini della quantificazione della Morosità tollerata ai sensi dell'art. 61.1 del Contratto di Servizio, le Parti convengono che l'applicazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 60.1 del Contratto di Servizio sia sospesa per un periodo di 60 giorni (“Periodo di franchigia”) dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture emesse da SEI Toscana stabilito dall'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo.*
- 2.2. *Relativamente alle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, entro il Periodo di franchigia, sugli importi pagati durante tale Periodo dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento si applica una rivalutazione monetaria, calcolata al Tasso di Inflazione Programmata (TIP)*

*dell'anno di competenza, come pubblicato dal MEF e comunque d'ora in avanti non inferiore al TIP del 2018 (1,0%), che viene imputata ad incremento del Corrispettivo di consuntivo dell'esercizio di riferimento della fatturazione sulla base di un prospetto fornito annualmente dal Gestore ad ATO con suddivisione per Comune.*

*2.3. Relativamente alle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, successivamente al Periodo di franchigia, sugli importi pagati successivamente a tale Periodo maturano interessi moratori a favore di SEI Toscana, calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento, salvo quanto disposto dal comma 5 e seguenti del presente articolo 2 per i pagamenti effettuati entro il 31.12.2019.*

*2.4. Gli interessi di cui al punto 2.3 sono posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari delle fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione, decorso il qual termine il credito viene qualificato in linea capitale anche ai sensi dell'applicazione del D.lgs. 231/2002.*

**VISTO** l'art. 2.11 del Secondo Accordo conciliativo, di seguito riportato "Per gli interessi maturati sui pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, verranno applicate le condizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 nei confronti dei Comuni dell'Ambito ATO Toscana Sud che con delibera del proprio Consiglio Comunale, da approvare entro il 31/12/2019, aderiranno espressamente e incondizionatamente a tutte le pattuizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Decorso tale termine le parti riconoscono che, per tutti gli altri Comuni dell'Ambito ATO Toscana Sud, non si è addivenuti ad una soluzione conciliativa per i ritardati pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019 e che di conseguenza SEI Toscana sarà libera di richiedere, anche giudizialmente, il pagamento degli interessi maturati salvo la facoltà dei Comuni di opporsi a tale pretesa."

**RITENUTO** di aderire alle pattuizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del Secondo Accordo Conciliativo in quanto convenienti per l'amministrazione comunale, sia nel merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore Unico, prevenendo rischi di sue azioni giudiziali

**DATO ATTO** che per le predette pattuizioni relative ai pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019 l'efficacia nei confronti del Comune di ... è condizionata alla sola approvazione di apposita delibera di adesione da parte del proprio Consiglio Comunale

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

Tutto ciò premesso e considerato e considerato

## **DELIBERA**

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
2. di aderire alle pattuizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del Secondo Accordo Conciliativo stipulato in data 17.06.2019 tra l'Autorità ATO Toscana Sud e il Gestore del servizio rifiuti SEI Toscana, relative agli effetti dei ritardati pagamenti del Corrispettivo del servizio rifiuti effettuati dopo il 31.12.2019 e puntualmente richiamate in premessa, in quanto convenienti per l'amministrazione comunale, sia nel merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore Unico, prevenendo rischi di sue azioni giudiziali

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

**Favorevole**

Data, 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F/to: Mucci Francesca

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

**Favorevole**

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F/to: Mucci Francesca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F/to: Mucci Francesca

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 31-12-19 al 15-01-20 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data            con protocollo n. . Dal Municipio, li 31-12-19</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal .....al..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni.</p> <p>Dal Municipio, li .....</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

**ESECUTIVITA'**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL            :  
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.  
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 12-01-20

IL SEGRETARIO GENERALE  
F/to: Mucci Francesca

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mucci Francesca